



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 16/05/2019

Verbale numero 48

COPIA

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019-2021

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio alle ore 12.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ANGELINI RANDO	Sindaco
CONTI CARMELINA	Vice Sindaco
FABRIZI CARLO	Assessore
ROSATI DARIA	Assessore
FERRI MARCO	Assessore

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art.39 della L. n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 02/04/1968 n.482;
- in particolare, a norma dell'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art.1, comma 102, L. 30/12/2004 n.311, le Amministrazioni Pubbliche - di cui all'art.1, comma 2, ed all'art.70, comma 4, del D. Lgs. 30/03/2001 n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco I allegato alla stessa norma - adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. 28/12/2001 n.448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. n.449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art.3, comma 120 bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.75/2017 modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale - da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter - nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, il quale prevedeva che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale - di cui all'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D. Lgs. n.75/2017 - fossero adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili - posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte dell'Ente verso obiettivi di riduzione della spesa;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Dato atto quindi che vi sono numerose condizioni da rispettare al fine di poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, tenuto conto anche delle nuove norme in materia di finanza pubblica, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (art.1, commi da 819 a 830, della Legge n.145/2018), come chiarite con riferimento al personale, dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.3 del 14/02/2019, che qui di seguito sinteticamente si riportano:

- a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D. Lgs. n.75/2017;
- b) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art.1 commi 557 e seguenti della L. n.296/2006 che, nel testo vigente prevedono, per gli enti locali già soggetti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità nel 2015, che:
 - ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";
 - ai fini del predetto contenimento costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n.267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente";
 - il contenimento delle spese di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, limite che rimane fisso per ciascun anno di riferimento, determinato prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta ossia gli impegni di spesa;
- c) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.16 della L. n.183/2011 ("2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere");
- d) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.198/2006 stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello delle categorie protette;
- e) aver approvato il Piano delle Performance (art.10, comma 5, D. Lgs. n.150/2009);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art.9, commi da 1 quinquies a 1 octies del D.L. n.113/2016, convertito con modificazioni nella L. n.160/2016 - con la precisazione che il divieto di procedere ad assunzioni è applicabile solo fino a quando gli enti non abbiano adempiuto);
- g) aver rispettato gli obiettivi di saldo non negativo nell'anno 2017, accertato ai sensi dell'art.1, commi 477 e 478, della L. n.232/2016 (art.1, comma 823, della L. n.145/2018);
- h) con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, aver inviato al M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - entro il 31/03/2019, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio;
- i) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008 (anche in questo caso il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento);

Visto l'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamata la L. n.26/2019 di conversione con modificazioni, del D.L. n.4 del 28/01/2019, che all'art.14-bis, attraverso la modifica dell'art.3, comma cinque, quinto periodo, ha introdotto la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (anziché "tre anni"), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, oltre che di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (anziché "triennio precedente");

Dato atto che sempre l'art.14 bis della L. n.26/2019, sopra richiamata, ha introdotto il comma 5-sexies all'art. 3 del D.L. n.90/2014 il quale dispone che, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono

computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over;

Evidenziato quindi, che per le assunzioni relative all'anno 2019, è possibile utilizzare i "resti" delle facoltà assunzionali degli anni 2014-2015-2016-2017-2018 (spesa cessazioni anni dal 2013 al 2017 - spesa assunzioni effettuate nel quinquennio 2014/2018), tenuto conto che vanno applicate le percentuali delle facoltà assunzionali vigenti nel tempo, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n.25/2017;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n.26 del 7 marzo 2019, la quale ha chiarito che è possibile utilizzare i resti della capacità assunzionale per nuove assunzioni anche se gli stessi non erano stati inseriti nel piano triennale dei fabbisogni degli esercizi precedenti;

Visto il D.L. n.34 del 30/04/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", il quale, all'art.33, detta nuove regole per le assunzioni nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e stabilisce che con successivi decreti ministeriali verrà data attuazione alla disposizione;

Preso atto che non sono stati ancora emanati i decreti di cui sopra per cui rimane vigente tutta la normativa precedentemente richiamata;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 28/09/2017, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 ed in particolare è stata prevista la copertura, mediante mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di un posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare ai Servizi Demografici;
- determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.46 del 12/03/2018 con la quale si è preso atto sia della conclusione negativa della procedura selettiva di mobilità neutrale avviata per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo, sia dell'esito ugualmente negativo della procedura di cui all'art.34/bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. relativa allo stesso posto;
- deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 04/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 di specifica integrazione per l'anno 2018, con la quale è stata deliberata l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un Istruttore Amministrativo categoria C, Servizi Demografici, attingendo da graduatorie di altri Enti Locali secondo la procedura delineata dall'art.62 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Richiamata la determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.268 del 21/12/2018 con la quale si è proceduto ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, la Dott.ssa Mascia Maria Grazia, Istruttore Amministrativo, categoria C, da destinarsi ai Servizi Demografici, con decorrenza 27 dicembre 2018, in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 04/05/2018;

Preso atto che in data 20/02/2019 è pervenuta a questo Ente la domanda di pensione presentata dalla dipendente Gabriella Nepa, istruttore amministrativo, categoria C, in servizio presso i Servizi Demografici, con data di decorrenza del pensionamento fissata al 19/08/2019 (ultimo giorno lavorativo 18/08/2019);

Evidenziato che a seguito del pensionamento della dipendente Nepa Gabriella si riproporrà nuovamente la situazione di un unico dipendente in servizio presso i Servizi Demografici, assolutamente insufficiente per garantire il mantenimento dei servizi all'utenza ed un'efficiente ed efficace funzionamento degli uffici amministrativi stessi;

Considerato, inoltre, che nell'anno 2018 è intervenuto il pensionamento dell'unico dipendente con qualifica di Istruttore Amministrativo, categoria C, in servizio c/o l'Ufficio Tributi;

Valutata l'assoluta strategicità dell'Ufficio Tributi in un contesto legislativo sempre più orientato verso una riduzione dei trasferimenti statali, da fronteggiare con risorse proprie da parte degli enti, per cui si rende necessario intervenire per procedere alla sostituzione del dipendente cessato così da garantire il funzionamento dell'ufficio stesso, assicurando il monitoraggio delle entrate ed il recupero dell'eventuale evasione, così da garantire le necessarie risorse all'ente ed evitare il crearsi di situazioni di sperequazione fiscale;

Preso atto che nei servizi scolastici, sociali ed assistenziali vi è la presenza di un unico Istruttore Amministrativo a fronte di attività specifiche da svolgere nell'ambito sociale ed assistenziale sia in termini di *front office* verso gli utenti/cittadini che di *back office* in relazione alle attività amministrative, di liquidazione e di rendicontazione verso altri soggetti, cui si aggiunge la gestione dei servizi di asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico con tutte le problematiche che comporta l'organizzazione del personale e di tutto quanto necessario in termini di beni e servizi per consentire il funzionamento delle attività in questione;

Evidenziato inoltre che la stessa dipendente si occupa di tutte le numerose e complesse procedure che attengono agli acquisti in rete, divenuti ormai obbligatori nella stragrande maggioranza dei casi, nonché delle varie procedure di gara che riguardano l'intera Area Economico-Amministrativa e che necessitano di grande attenzione e continuo aggiornamento in un quadro normativo in costante evoluzione;

Ritenuto quindi indispensabile intervenire per adeguare il personale in servizio c/o i Servizi Sociali e Scolastici, prevedendo l'inserimento di un Istruttore Amministrativo, categoria C, al fine di poter garantire almeno i servizi istituzionali minimali;

Riscontrato che nell'anno 2019 si prevedono n.3 cessazioni: oltre alla citata dipendente dei Servizi Demografici, sono pervenute all'Ente, alla data attuale, altre due domande di pensionamento e precisamente della dipendente Sig.ra Nadia Antonini, educatrice prima infanzia, categoria C, e del dipendente Dott. Sante Sebastiani, Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D;

Evidenziato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

- a) ha ridefinito la propria dotazione organica così come previsto dal D. Lgs. n.75/2017 e dalle Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/05/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 27/12/2018;
- b) è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, calcolate ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti, L. n.296/2006, come risulta dalla tabella di raccordo della dotazione organica con il limite massimo potenziale di spesa, definito secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendersi in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;
- c) con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 04/04/2019 ad oggetto: "Ricognizione delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 - Anno 2019" ha verificato che non ci sono situazioni di soprannumero o di eccedenza;
- d) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 10/02/2018, il Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
- e) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 31/01/2018, il Piano delle Performance per il triennio 2018/2020;
- f) ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, nonché ha provveduto all'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione;
- g) non ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del rendiconto, dando atto che il divieto di assunzioni di personale previsto dall'art.9, comma 1-quinquies) del D.L. n.113/2016, si applica in caso di ritardo fin quando non si adempie al predetto obbligo;
- h) ha rispettato gli obiettivi di saldo non negativo nell'anno 2017, accertato ai sensi dell'art.1, commi 477 e 478 della Legge n.232/2016(art.1, comma 823, della legge n.145/2018);
- i) ha inviato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in data 28/03/2019 (prot. MEF n.51098 del 28/03/2019) la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio (art.1, comma 475, lett. e) comma 476 L. n.232/2016);
- j) ha adempiuto alle richieste di certificazione su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.185/2008;

Considerato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata dispone di resti delle facoltà assunzionali con riferimento al quinquennio 2014/2018, come da istruttoria agli atti, che, uniti alla facoltà assunzionale 2019 derivante dalla cessazione 2018, sono sufficienti a consentire nell'anno 2019 l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre Istruttori Amministrativi, categoria C, da assegnare rispettivamente, uno all'Ufficio Servizi Demografici, uno all'Ufficio Tributi ed uno all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, e che queste assunzioni si rendono assolutamente necessarie al fine perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, anche in considerazione del drastico calo di personale che si è avuto nell'Ente negli ultimi anni;

Ritenuto di dover interamente definire il procedimento di reclutamento del personale necessario così da renderlo il più rapido possibile;

Visto il testo del citato art.30 del D. Lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014 in base al quale le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

Visto l'art.1, comma 47, della L. 30/12/2004 n.311, che consente la mobilità, anche intercompartimentale, tra Amministrazioni sottoposte a discipline limitative delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sempre nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno precedente;

Preso atto che sulla base delle pronunce della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n.53/CONTR/PAR e n.59/CONTR/PAR, entrambe del 2010, nonché di numerose deliberazioni delle Corti dei Conti Regionali,

la mobilità è vista quale modalità di trasferimento di personale che non deve generare alcuna variazioni nella spesa nel complessivo sistema di finanza pubblica locale e perché possa ritenersi neutrale e, quindi, non assimilabile ad assunzioni/cessazioni, deve intervenire tra Enti sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa, in regola con le prescrizioni del Patto di Stabilità (vedasi in proposito la deliberazione n.53, sopra citata, che si conclude stabilendo che il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del Patto di Stabilità Interno, ex art.76, c.4, D.L. n.112/2008, è riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata);

Richiamata da ultima la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale Piemonte n.70/2016/SRCPIE/PAR che testualmente dispone: "La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente ...omissis... Detto in altri termini, la normativa in tema di *turn over* non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico";

Considerato quindi che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata può attivare procedure di mobilità avendo rispettato le condizioni necessarie come sopra evidenziato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il *Regolamento per la mobilità esterna*;

Preso atto che la procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. deve essere preceduta dalla comunicazione prevista dall'art.34/bis del medesimo Decreto Legislativo;

Ritenuto opportuno avviare contestualmente sia la comunicazione di cui all'art.34/bis del D. Lgs. n.165/2001, citato, che la mobilità volontaria di cui all'art.30, fermo restando che la procedura di mobilità volontaria rimane subordinata alla mancata assegnazione di personale dalle competenti strutture regionali e provinciali nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Valutato che, qualora dovesse verificarsi la situazione per cui entrambe le procedure sopra delineate, mobilità volontaria neutrale di cui all'art.30 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., e mobilità di cui all'art.34/bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., dovessero concludersi negativamente, si renderà necessario procedere con l'attivazione di una procedura di reclutamento all'esterno;

Richiamato l'art.30, comma 2 bis, del D. Lgs. n.165/2001 che dispone che le Amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Vista la deliberazione n.127/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la quale ha ritenuto che la mobilità volontaria, quando è propedeutica all'avvio di nuove procedure concorsuali, cui può partecipare qualunque dipendente di amministrazione pubblica, non può essere considerata "neutra" come previsto in linea generale dall'art.1, comma 47 della L. n.311/2004, e che pertanto, la conseguente assunzione debba incidere sui budget assunzionali dell'Ente;

Visti gli articoli 62, comma 5, e 63, comma 3, del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta n.137 del 12/09/2001 e s.m.i., i quali prevedono la possibilità di utilizzare graduatorie predisposte da altri enti locali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 22/02/2018 ad oggetto: "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi - Integrazione art.62 bis" con la quale è stato inserito l'art.62 bis rubricato come "Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali", che interviene ad individuare i criteri generali di cui avvalersi, in modo trasparente ed imparziale, per l'individuazione della graduatoria concorsuale cui attingere per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato;

Valutato che la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno riepilogare sinteticamente il percorso che si intende delineare per la copertura di tre posti di Istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi, rispettivamente, uno all'Ufficio Servizi Demografici, uno all'Ufficio Tributi ed uno all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, come segue:

1. procedura di mobilità art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
2. contestuale avvio della procedura di mobilità volontaria neutrale art.30 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., subordinata all'esito della procedura di cui sopra al punto 1;
- in entrambi i casi trattasi di procedure che non erodono le facoltà assunzionali dell'Ente (vedasi deliberazioni Corte dei Conti sopra citate);
3. in caso di esito negativo di entrambe le procedure, avvio dell'iter assunzionale attingendo da graduatorie di altri Enti locali secondo la procedura delineata dall'art.62 bis del vigente Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, preceduto da mobilità esterna ex art.30 comma 2-bis del D. Lgs. n.165/2001, non "neutra";

- in questo caso si attingerà ai resti assunzionali del quinquennio precedente di cui l'Ente dispone, come da istruttoria agli atti;

Preso atto che è stato espresso, ai sensi dell'art.19, comma 8, L. n.448/2001, da parte dell'Organo di Revisione, il necessario parere sulla programmazione del fabbisogno di personale, in data/05/2019, agli atti;

Considerato che in più incontri con le rappresentanze sindacali sono state comunicate le esigenze dell'Ente in tema di personale espresse in questo atto;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

A votazione unanime e palese

• **DELIBERA**

-
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 2. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 - il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2019/2021 secondo quanto di seguito indicato:

Anno 2019	Posti n.	Cat.	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Tempo indeterminato e pieno	3	C	Istruttore Amministrativo da assegnare rispettivamente, uno all'Ufficio Servizi Demografici, uno all'Ufficio Tributi ed uno all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici	come sotto specificato

- a) procedura di mobilità art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
 - b) contestuale avvio della procedura di mobilità volontaria neutrale art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., subordinata all'esito della procedura di cui sopra al punto 1;
- in entrambi i casi trattasi di procedure che non erodono le facoltà assunzionali dell'Ente;
 - c) in caso di esito negativo di entrambe le procedure, avvio dell'iter assunzionale attingendo da graduatorie di altri Enti locali secondo la procedura delineata dall'art.62 bis del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, preceduto da mobilità esterna ex art.30 comma 2-bis del D. Lgs. n.165/2001, non "neutra";
- in questo caso si attingerà ai resti assunzionali del quinquennio precedente di cui l'Ente dispone, come da istruttoria agli atti;
3. di rinviare le determinazioni in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2020 e 2021, dando atto che si procederà, successivamente, ad intervenire su queste annualità, subordinatamente all'accertamento delle effettive possibilità assunzionali previste dalla normativa tempo per tempo vigente e nei limiti consentiti dalla medesima, tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
 4. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art.1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) (allegato 1);
 5. di dare atto che - non avendo ad oggi rispettato i termini previsti per l'approvazione del rendiconto, e tenuto conto del divieto di assunzione di personale previsto dall'art.9, comma 1-quinques, del D.L. n.113/2016 - non si procederà ad alcuna assunzione fin quando non si sarà adempiuto al predetto obbligo;
 6. di demandare al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, per quanto di competenza, gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
 7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D. Lgs.

n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n.18/2018.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00196900674

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
sito internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.55/2019 DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
2019-2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 10/05/2019

Il Dirigente dell'Area Economico

Amministrativa

Dott. Andrea Luzi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 10/05/2019

Il Responsabile di Ragioneria

(Dott. Andrea Luzi)



NICOLA BASILICO

N = BASILICO NICOLA
serialNumber =
INIT-BSLNCL66A28D763X
= II

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
PROVINCIA DI TERAMO
IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Nicola Basilico, Organo di Revisione del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 10/05/2019 relativa al documento di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019/2021;

Visto l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

accerta

che il documento di programmazione del fabbisogno di personale di cui sopra rispetta il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Pescara, 10 maggio 2019

L'Organo di Revisione economico-finanziario

F.to digitalmente *Dott. Nicola Basilico*

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: arch. Rando Angelini

Il Segretario comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. 402 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 18/05/2019

Il Messaggio Comunale



Il Segretario Comunale
Visto: F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 16/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 18/05/2019

